



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI
INTERNAZIONALI**

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"La politica di concorrenza dell'Unione Europea: il caso Google
Android"**

RELATORE:

CH.MA PROF.SSA LUCIA COPPOLARO

LAUREANDA: SOFIA GALANTE

MATRICOLA N. 2034857

ANNO ACCADEMICO 2023 – 2024

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.

Firma (signature) 

Sommario

Abstract.....	4
Introduzione	5
Capitolo 1 - La politica di concorrenza dell'Unione Europea	7
1.1 Origine	7
1.2 Il ruolo della Commissione Europea.....	7
1.3 Antitrust	12
1.3.1 Accordi anticoncorrenziali	12
1.3.2 Abuso di posizione dominante	14
1.4 Le concentrazioni (cenni).....	16
1.5 Gli aiuti di Stato (cenni).....	17
Capitolo 2 - Il caso Google Android.....	19
2.1 L'azienda.....	19
2.2 Android	20
2.3 L'avvio del procedimento	20
2.4 Le conclusioni preliminari	21
2.5 L'accesso al fascicolo e gli sviluppi successivi	23
2.6 Le questioni procedurali sollevate da Google	24
2.7 Il comitato consultivo.....	24
2.8 La decisione della Commissione.....	25
Capitolo 3 - La sentenza del Tribunale	27
3.1 Il sistema giurisdizionale dell'Unione Europea	27
3.2 Il ricorso per annullamento	28
3.3 Analisi dei possibili errori nella definizione dei mercati rilevanti	28
3.4 Analisi della valutazione errata dei comportamenti abusivi	29
3.5 Analisi delle violazioni del diritto alla difesa	31
3.6 La rivalutazione dell'ammenda.....	32
Conclusioni	33
Bibliografia, sitografia e riferimenti legislativi.....	35

Abstract

Questo elaborato analizza la politica di concorrenza dell'Unione Europea attraverso il caso AT.40099, denominato "Google Android". La Commissione Europea ha accusato Google di aver attuato strategie sleali per mantenere e rafforzare la sua posizione dominante nel settore della ricerca su Internet tramite accordi con produttori di dispositivi mobili. Google è stata dichiarata colpevole e condannata al pagamento di un'ammenda ai sensi degli articoli 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e 54 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Attraverso una ricerca basata su fonti ufficiali della Commissione, della Corte di Giustizia e testi accademici, lo studio offre un'analisi critica delle argomentazioni presentate e delle conclusioni raggiunte.

Introduzione

Il seguente elaborato si propone di analizzare la politica di concorrenza dell'Unione Europea e, nello specifico, come essa viene applicata al caso AT.40099 denominato "Google Android", che vede protagonisti il colosso tech statunitense e la Commissione Europea. In particolare, quest'ultima avrebbe accusato Google di aver messo in atto una strategia sleale con lo scopo di mantenere e rafforzare la sua posizione dominante nel settore della ricerca generica su Internet attraverso degli accordi con i fabbricanti di dispositivi mobili che desiderano dotare i loro prodotti del sistema operativo Android. In seguito ad indagini condotte dalla Commissione, l'azienda è stata giudicata colpevole delle accuse che le erano state mosse ai sensi degli articoli 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e 54 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, e di conseguenza è ora tenuta a pagare un'ammenda (Commissione Europea, 2018).

L'obiettivo principale di questo scritto è comprendere le ragioni che hanno spinto la Commissione Europea a infliggere una sanzione così severa a Google, analizzando dettagliatamente le motivazioni e le prove che hanno supportato questa decisione. Inoltre, lo scritto si propone di esaminare brevemente le implicazioni di tale decisione per il futuro della politica di concorrenza nell'UE.

Per poter cogliere efficacemente la vicenda, è necessario avere una chiara comprensione del quadro legislativo in cui si sviluppa. Per rispondere a questa esigenza, il primo capitolo presenta in maniera dettagliata la politica di concorrenza dell'UE, accennando le sue origini e le istituzioni coinvolte per poi concentrarsi sulle tre aree che regola: antitrust, controllo delle concentrazioni e aiuti di Stato.

Il secondo capitolo si concentra sulla sequenza degli eventi giuridici, partendo dalle prime accuse mosse nell'aprile 2015 e procedendo con le indagini condotte dalla Commissione e le argomentazioni sviluppate nel corso del tempo, fino a giungere alla decisione finale adottata nel luglio 2018.

La tesi si conclude con il terzo capitolo, che esamina gli sviluppi successivi alla conclusione delle indagini: il ricorso presentato da Google e la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea. Quest'ultimo, sebbene in larga misura concorde con il lavoro svolto dalla Commissione, presenta alcune divergenze che hanno portato a una revisione al ribasso dell'ammenda inflitta.

L'intero scritto si basa su una ricerca approfondita supportata principalmente dalle fonti ufficiali della Commissione Europea, base primaria per comprendere le argomentazioni e le prove emerse durante il procedimento legale. Nel primo capitolo le informazioni sono tratte da libri di economia e diritto dell'UE e dai regolamenti UE, che offrono il contesto teorico necessario sulla politica antitrust e sulla

normativa europea. Nei capitoli successivi invece si analizzano i documenti della Commissione e del Tribunale dell'UE, che dettagliano le accuse contro Google, le prove raccolte durante le indagini e i ragionamenti che hanno portato alla decisione finale. Questi documenti sono cruciali per esaminare criticamente gli argomenti presentati da entrambe le parti e per valutare l'equità e la coerenza delle conclusioni raggiunte.

CAPITOLO 1

La politica di concorrenza dell'Unione Europea

Il seguente capitolo ripercorre la politica di concorrenza comunitaria così come viene esposta da Cannizzaro e Pace (2010) e dal regolamento n. 1/2003 del Consiglio.

1.1 Origine

La politica di concorrenza è un insieme di leggi progettate per garantire il mantenimento della libera concorrenza nel mercato interno dell'UE. Queste norme regolano qualsiasi azione messa in atto da un'impresa o da uno stato membro dell'Unione che possa falsare la concorrenza naturale, creando così una situazione predominante o monopolistica e di conseguenza uno svantaggio per i consumatori.

La disciplina della concorrenza è nata nella seconda metà del secolo scorso. Il passaggio ad un'economia aperta, la riduzione delle barriere commerciali e la creazione di un unico mercato comunitario hanno avviato un processo di ristrutturazione noto anche come consolidamento industriale. Al termine di questo periodo di aggiustamento, il nuovo assetto avrebbe presentato un minor numero di imprese. I fondatori della CEE (Comunità Economica Europea) avevano compreso l'importanza di una competizione leale. In particolare, per quanto riguarda l'ambito privatistico avevano intuito che la maggior parte delle aziende, per evitare di soccombere a questa trasformazione, si sarebbero unite o avrebbero stretto accordi collusivi, vanificando tutti i benefici della ristrutturazione nel lungo periodo (Baldwin e Wyplosz, 2005). Per questo motivo hanno regolamentato la materia nel 1957 tramite il Trattato di Roma, successivamente ridefinito Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in seguito TFUE).

1.2 Il ruolo della Commissione Europea

La Commissione Europea è una delle sette istituzioni dell'UE ed è composta da un commissario per Stato membro, per un totale di 27 persone. I suoi ruoli sono molteplici: tra i più rilevanti possiamo evidenziare la promozione dell'interesse generale dell'Unione, il diritto di iniziativa per le proposte di nuovi documenti legislativi e la tutela dell'applicazione dei Trattati.

La Commissione è organizzata in Direzioni Generali (in seguito DG), ovvero dipartimenti tematici che sviluppano politiche in un determinato settore. Alcuni esempi sono la DG per gli Affari Economici e Finanziari, la DG per il Commercio, la DG per l'Ambiente e la DG per i Trasporti. Ogni DG è affidata ad un commissario, ad esempio nella Commissione Von Der Leyen (2019-2024) la

danese Margrethe Vestager è stata a capo della Direzione Generale per la Concorrenza (DG COMP), oltre che aver ricoperto il ruolo di secondo vicepresidente della Commissione.

La Commissione Europea è l'istituzione con maggiori poteri in materia di concorrenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può indagare situazioni sospette, condurre ispezioni sul posto, obbligare le imprese a consegnare documenti contabili e altre informazioni necessarie all'indagine, sanzionare le imprese ritenute colpevoli di abusi, ecc. Queste operazioni sono legittimate dagli artt. 105 e 108 del TFUE e artt. 17 e ss. del regolamento n. 1/2003.

In particolare, le fasi di un'indagine sono le seguenti:

- 1) **Origine del caso.** Il procedimento può essere avviato in diversi modi: d'ufficio da parte della Commissione, su denuncia di altri Stati membri e/o su denuncia da parte di imprese, persone fisiche e giuridiche. In quest'ultimo caso, il denunciante deve dimostrare di avere un interesse legittimo alla presentazione della denuncia, in caso contrario essa mancherebbe di un requisito essenziale e sarebbe rigettata. Come afferma infatti la Commissione (regolamento n. 773/2004, allegato modulo C) è necessario “spiegare in particolare come il comportamento denunciato danneggi il denunciante e come, a suo giudizio, un intervento della Commissione potrebbe far cessare il presunto pregiudizio”.
- 2) **Valutazione iniziale.** Tutti i casi vengono esaminati in modo preliminare dalla Commissione, che stabilisce se proseguire con le indagini. Ai casi che superano questa fase di valutazione, vengono attribuiti diversi gradi di importanza e ne vengono definiti brevemente gli estremi. Inoltre, i destinatari dell'indagine vengono informati e vengono richieste loro le prime informazioni.
- 3) **Avvio dei procedimenti.** Se la Commissione ritiene che il caso meriti ulteriori approfondimenti, allora avvia l'indagine. Nel comunicato viene descritto brevemente qual è il comportamento che costituisce la presunta violazione dell'articolo 101 e/o dell'articolo 102 del TFUE, identificando il territorio e il settore di riferimento. Durante questa fase la Commissione può richiedere qualsiasi informazione e documentazione ritenga necessaria, eseguire accertamenti presso le sedi dell'impresa indagata e presso altri locali, anche privati, e interrogare i suoi rappresentanti.
- 4) **Possibili esiti della fase pre-istruttoria.** In seguito alla conclusione preliminare a cui giunge la Commissione, si possono aprire diverse strade:
 - a) **Comunicazione degli addebiti.** La Commissione decide di avviare un formale procedimento istruttorio tramite l'adozione di una comunicazione degli addebiti, nella quale notifica alle parti interessate i fatti sospetti di infrazione, la posizione preliminare dell'istituzione, i rimedi

da mettere in atto e l'eventuale ammenda.. È importante sottolineare che la comunicazione degli addebiti non pregiudica il risultato finale del procedimento, ma serve solamente a definire in maniera dettagliata l'ambito entro cui il procedimento stesso potrà muoversi e ad attivare i diritti alla difesa e al contraddittorio delle parti. Si tratta quindi di una garanzia procedurale fondamentale.

b) **Decisione relativa ad impegni** (art. 9 del regolamento n. 1/2003). Le imprese hanno la possibilità di proporre degli impegni che rispondano alle preoccupazioni in termini di concorrenza espresse dalla Commissione. Tali impegni vengono formulati in seguito ad una riunione sullo stato di avanzamento e alla pubblicazione della valutazione preliminare da parte della Commissione. Quest'ultima può decidere se accettarli o meno, e, in caso affermativo, renderli vincolanti tramite una decisione. Solo in caso di violazione degli impegni, la Commissione può imporre un'ammenda. La differenza sostanziale tra una decisione di divieto, che ha inizio con la comunicazione degli addebiti di cui al caso a), e una decisione sugli impegni, risiede nel fatto che, nella prima, la Commissione impone misure correttive per porre termine ad un'infrazione, mentre nella seconda le misure sono volontarie e mirano a migliorare una situazione di potenziale pericolo, senza che la Commissione abbia stabilito se vi sia stata effettivamente un'infrazione.

c) **Archiviazione della denuncia** per le seguenti ragioni:

- insufficienza di motivi per agire (anche nota come mancanza di interesse per l'Unione Europea);
- mancanza di competenza;
- mancanza di prove per stabilire l'esistenza di un'infrazione;
- motivi di fondo, ovvero assenza di un'infrazione.

La Commissione deve notificare al denunciante la sua intenzione di rigettare la denuncia. Se il denunciante non risponde alla lettera, la denuncia si intende ritirata. Se invece il denunciante risponde ma non apporta motivi sufficienti ad indurre la Commissione a cambiare opinione, essa adotta una decisione di rigetto.

Solo se la Commissione adotta una comunicazione degli addebiti (caso a), il procedimento prosegue come illustrato di seguito:

5) **Accesso al fascicolo.** La DG Concorrenza deve fornire alla parte interessata l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione, per permetterle di rispondere in modo efficace alla comunicazione

degli addebiti. Non tutti i documenti sono accessibili in quanto terze parti potrebbero aver presentato informazioni con richiesta di riservatezza.

- 6) **Risposta scritta alla comunicazione degli addebiti.** La parte oggetto del procedimento ha la possibilità di rispondere per iscritto alla comunicazione degli addebiti esponendo il proprio punto di vista entro il termine fissato.
- 7) **Audizione.** Per sviluppare oralmente in maniera più precisa e dettagliata le argomentazioni esposte per iscritto, le parti destinatarie di una comunicazione degli addebiti hanno diritto ad un'audizione. Quest'ultima non è pubblica e le informazioni comunicate in tale contesto non possono essere divulgate.
- 8) **Decisione.** Alla luce di tutte le informazioni ottenute, tanto per iscritto quanto nell'ambito dell'audizione, la Commissione può decidere di:
 - a) Costatare l'infrazione delle norme in materia di concorrenza e disporre la cessazione tramite una decisione di divieto (art. 7 del regolamento n. 1/2003), che contiene anche l'indicazione dei rimedi comportamentali o strutturali e l'inflizione dell'ammenda, determinata dalla Commissione stessa entro un tetto massimo del 10% del fatturato totale di ciascuna impresa realizzato durante l'esercizio sociale precedente (art. 23 comma 2 regolamento n. 1/2003);
 - b) Revocare alcuni addebiti e proseguire il procedimento per i restanti;
 - c) Chiudere il caso qualora gli addebiti risultassero infondati o non sufficientemente motivati.

Qualunque sia la decisione presa, la Commissione deve adottarla su proposta del Commissario responsabile per la politica di concorrenza. In seguito all'adozione, ne vengono informati i destinatari, viene pubblicato un comunicato stampa che descrive il caso e viene inoltre pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in tutte le lingue ufficiali, ad eccezione dell'irlandese. Le decisioni della Commissione non sono sottoposte all'approvazione o revisione da parte del Consiglio europeo né del Parlamento Europeo. Questa è infatti un'area in cui gli Stati membri hanno veramente ceduto parte della propria sovranità all'ente sovranazionale. Il controllo giurisdizionale di legittimità è affidato al Tribunale dell'Unione Europea in primo grado, e alla Corte di Giustizia in secondo grado.

Nell'ambito dell'intero procedimento interviene, inoltre, una figura chiave che non è stata ancora menzionata: il consigliere-auditore. Egli ha la funzione di garantire l'effettivo esercizio dei diritti procedurali, e in particolare il diritto ad essere sentiti, agendo in maniera completamente indipendente

rispetto alla DG Concorrenza, nonostante sia da essa nominato. I consiglieri partecipano attivamente all'audizione e ne presentano una relazione finale. Sono inoltre a disposizione delle parti, che possono rivolgersi a loro per risolvere qualsiasi controversia riguardante la valutazione iniziale, la proroga dei termini, l'accesso al fascicolo, e così via.

Nello svolgimento dei suoi compiti, la Commissione non agisce da sola. Si avvale infatti dell'aiuto delle autorità nazionali garanti della concorrenza (le ANGC), che da circa vent'anni gestiscono in toto l'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE. Tali autorità sono preposte alla tutela del pubblico interesse per una concorrenza non falsata e, esattamente come la Commissione, possono adottare decisioni quali la constatazione di un'infrazione, l'accettazione degli impegni e la disposizione di ammende (art. 11 del regolamento n. 1/2003). Insieme, la DG Concorrenza e le 27 autorità antitrust nazionali compongono la Rete Europea della Concorrenza (REC, o ECN in inglese, da *European Competition Network*). Nonostante si tratti di un sistema di competenze parallele, alla Commissione è affidato un ruolo primario di guida. Infatti, quando la Commissione avvia un procedimento, le autorità nazionali garanti vengono private della loro competenza in materia, mentre viceversa l'avvio da parte di un'ANGC non priva di competenza la Commissione. Tuttavia, alcuni Stati membri, come l'Italia, hanno optato per il principio dell'esclusione reciproca invece che per il concorso di normative, applicando la legislazione nazionale solo quando quella comunitaria non è utilizzabile.

Di norma ogni caso viene gestito dall'autorità che riceve la denuncia o che avvia d'ufficio il procedimento. Tuttavia, se un'autorità non ritiene di essere nella posizione idonea per intervenire, essa ha la possibilità di riattribuire il caso ad un'altra autorità facente parte della rete e che soddisfi i requisiti. Un'autorità si trova nella posizione idonea quando si verificano congiuntamente le seguenti situazioni:

- a. La presunta infrazione viene attuata o ha origine nel suo territorio;
- b. È in grado di porre fine all'infrazione;
- c. Può raccogliere prove sufficienti per comprovare l'infrazione.

All'interno della Rete, gli elementi che la compongono possono scambiarsi informazioni, anche riservate, in modo da contribuire al rapido raggiungimento di una decisione (art. 12 del regolamento n. 1/2003). Nel caso in cui ci sia un forte legame tra infrazione e territorio, il procedimento è gestito da un'unica autorità nazionale. Nel caso in cui invece l'attività contestata produca effetti su due o tre territori, la gestione viene affidata alla collaborazione tra due o tre autorità nazionali. Infine, qualora il caso incidesse sulla concorrenza di più di tre paesi dell'Unione, in base al principio di sussidiarietà l'istituzione idonea a trattarlo sarebbe la Commissione, la quale però, prima di adottare qualsiasi

decisione, è tenuta a prendere in considerazione l'opinione del comitato consultivo, composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza di ogni Stato membro.

La disciplina della concorrenza si articola in tre aree principali: antitrust, controllo delle concentrazioni e aiuti di Stato. Nei prossimi sottocapitoli sarà analizzata la prima area, mentre si farà solo un accenno alle altre due.

1.3 Antitrust

Gli artt. 101 e 102 TFUE, che verranno dettagliatamente illustrati di seguito, si applicano ai comportamenti suscettibili di pregiudicare in maniera sensibile il commercio tra Stati membri. Questi comportamenti prendono in considerazione pratiche abusive che, con alta probabilità, riescono ad avere un qualsiasi tipo di impatto, diretto o indiretto, attuale o potenziale, sull'attività economica di almeno due Stati membri. Se non si verifica un pregiudizio sensibile al commercio interstatale, il diritto europeo della concorrenza non è applicabile in quanto l'accordo probabilmente produce effetti in un singolo Stato membro oppure in Paesi extracomunitari.

1.3.1 Accordi anticoncorrenziali

Articolo cardine del diritto della concorrenza è l'art. 101 TFUE (ex art. 81 del TCE, il Trattato che istituisce la Comunità Europea), che recita, nel primo paragrafo:

“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;*
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;*
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;*

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.”

In altre parole, l'articolo proibisce qualsiasi intesa o comportamento coordinato tra le imprese che possa influenzare negativamente il libero scambio e danneggiare la concorrenza leale tra i Paesi membri. Non è necessario che si sia prodotta una concreta alterazione della concorrenza per applicare l'articolo; la distorsione può essere anche solo potenziale.

Le pratiche vietate dall'articolo si suddividono generalmente in accordi orizzontali e accordi verticali. Gli orizzontali sono patti tra concorrenti posti allo stesso livello e che vendono beni simili. Ne sono un esempio i cartelli che fissano i prezzi o che si spartiscono il mercato. Al contrario, gli accordi verticali vengono stipulati tra imprese situate a diversi livelli della rete del valore, come nel caso della relazione tra un'azienda e i suoi fornitori o clienti. Un tipico esempio è un contratto di esclusiva tra produttore e distributore.

Il secondo comma dell'art. 101 sancisce la nullità per qualsiasi accordo che contravvenga alle norme stabilite nel primo paragrafo della disposizione. Tale nullità è insanabile, il che implica che gli accordi non possono essere rettificati o resi validi tramite alcun intervento successivo. Essa può essere rilevata d'ufficio da qualsiasi giudice.

Il terzo comma, infine, introduce delle esenzioni, permettendo ad alcuni accordi che sarebbero vietati ai sensi del primo comma di essere validi. Questo perché in determinati casi i benefici superano gli effetti negativi derivanti dalla restrizione della concorrenza. Per ottenere l'esenzione, un accordo deve soddisfare quattro requisiti:

- a. Contribuire al miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti, oppure promuovere il progresso tecnico o economico;
- b. Riservare ai consumatori una parte degli utili derivanti dall'accordo;
- c. Essere essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d. Mantenere un livello minimo di concorrenza.

Le istituzioni distinguono tra esenzioni individuali, ovvero che riguardano singoli accordi, ed esenzioni per categoria, che si riferiscono ad intere categorie di intese. Nel primo caso, le imprese devono valutare autonomamente se sussistono le condizioni per l'esenzione, senza necessità di notificarlo alla Commissione come richiesto in passato, implementando così un sistema di controllo a posteriori. Nel secondo caso, invece, vige un meccanismo differente: per ogni settore è indicata una quota di mercato applicabile alle imprese partecipanti all'intesa, soglia sotto la quale l'accordo si

presume esente. Se tale quota viene superata, l'impresa dovrà dimostrare di possedere i requisiti per beneficiare dell'esenzione individuale durante un procedimento.

A partire dal regolamento n. 1/2003, l'esenzione è applicabile non solo dalla Commissione, ma anche da parte dei giudici e delle autorità antitrust nazionali.

1.3.2 Abuso di posizione dominante

Nell'ambito della concorrenza, altro articolo essenziale è il 102 del TFUE (ex art. 82 TCE), che cita:

“È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;*
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;*
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;*
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.”*

In altre parole, questo articolo mira a prevenire che imprese con una posizione di forza nel mercato utilizzino tale potere in modo da distorcere la concorrenza e danneggiare il libero scambio.

Il primo passo per l'applicazione di questo articolo è la definizione del mercato rilevante, ovvero l'ambito in cui opera l'impresa. Fino a pochi mesi fa, la questione era regolata dalla comunicazione della Commissione del 1997, che distingue tra:

- Mercato del prodotto rilevante, il quale include tutti quei prodotti e/o servizi che i consumatori ritengono intercambiabili, tenendo conto delle loro caratteristiche, dei prezzi e dell'uso cui sono destinati;
- Mercato geografico rilevante, che si riferisce alla zona in cui le imprese forniscono o acquistano prodotti o servizi e dove le condizioni di concorrenza sono abbastanza uniformi.

Per determinare l'esatto livello di sostituibilità è fondamentale guardare sia al lato della domanda da parte dei consumatori, considerando l'elasticità della domanda in seguito ad una piccola variazione di prezzo (5-10%), sia al lato dell'offerta, ovvero la reattività dei produttori nell'iniziare ad offrire il bene in questione in seguito ad un aumento di prezzo da parte dell'impresa in ipotetica posizione dominante. Successivamente, la Commissione analizza le condizioni di accesso al mercato così definito, considerando elementi quali specifici test econometrici, gli *switching costs* che devono sopportare i consumatori e le loro preferenze. Infine, l'ultimo aspetto da valutare è il processo di integrazione del mercato e le relative misure volte ad eliminare gli ostacoli al commercio.

Nel febbraio 2024, però, la Commissione ha adottato una nuova comunicazione sulla definizione di mercato, segnando la prima revisione dal 1997. Questo aggiornamento si è reso necessario alla luce dei profondi cambiamenti degli ultimi anni, come la digitalizzazione, la globalizzazione e la crescente interconnessione degli scambi commerciali. Sebbene non si discosti enormemente dalla versione precedente, alcune novità rilevanti includono:

- La definizione dei mercati digitali e le relative implicazioni, come le piattaforme multilaterali e gli ecosistemi digitali;
- Approfondimenti sulla definizione di mercato geografico, includendo anche i mercati dello Spazio Economico Europeo e i mercati globali, che possono essere definiti tali quando “i clienti di tutto il mondo hanno accesso ai medesimi fornitori a condizioni analoghe, indipendentemente dalla propria ubicazione” (Commissione, C/2024/1645, punto 69);
- Approfondimenti sulle tecniche quantitative che la Commissione può utilizzare per definire un mercato, come il test SSNIP, detto anche test del monopolista ipotetico;
- Maggiore attenzione agli aspetti non correlati al prezzo, come l'innovazione e la qualità dei prodotti e servizi.

Ai fini dell'analisi del caso Google però, è importante fare riferimento alla comunicazione del 1997, in quanto è il documento utilizzato dalla Commissione per formulare la decisione finale, presa nel 2018.

Il secondo passo consiste nella valutazione della posizione dominante, un concetto secondo il quale un operatore economico si trova in una situazione di grande vantaggio nel mercato ed è quindi libero di determinare al meglio la propria strategia senza considerare le mosse dei suoi concorrenti. È importante sottolineare che la detenzione di tale posizione non è proibita; ciò che è vietato è il suo sfruttamento al fine di mantenere il controllo in un determinato mercato. La quota di mercato detenuta dall'impresa è un indicatore significativo, sebbene non sia l'unico: nella prassi una quota inferiore al 40% non rappresenta mai una posizione dominante, mentre una quota superiore al 90% la indica in

modo inequivocabile. Le situazioni intermedie devono essere valutate attentamente caso per caso, prendendo in esame altri elementi quali la struttura del mercato, le barriere all'ingresso, il comportamento dell'impresa, eventuali vantaggi tecnologici e l'accesso a risorse produttive.

L'ultimo passaggio consiste nel valutare se una determinata impresa abbia abusato della propria posizione dominante. Lo sfruttamento è definito come quel "comportamento dell'impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare [...] la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato" (Corte di Giustizia, causa 85/76, 1979). Lo sfruttamento illecito può manifestarsi in varie forme: sebbene l'articolo 102 TFUE descriva quattro fattispecie tipiche di abuso, l'elenco non è esaustivo; infatti, è possibile appellarsi alla clausola generale per denunciare comportamenti abusivi atipici. La Commissione nella prassi distingue tra due categorie di violazioni:

- Abusi di sfruttamento, o abusi verticali, quando il comportamento lede la clientela. Esempi classici includono la fissazione di prezzi o condizioni di transazione ingiuste.
- Abusi escludenti, o di impedimento, od orizzontali, che hanno come effetto quello di mettere i concorrenti in una posizione sfavorevole, favorendo la loro uscita dal mercato o addirittura impedendone l'ingresso. Rientrano in questa categoria pratiche come la limitazione della produzione, la discriminazione tra partner commerciali e l'imposizione di obblighi contrattuali non pertinenti con la ragione primaria dell'accordo. Vedremo nel secondo capitolo che è proprio tra queste fattispecie che si colloca il comportamento di Google.

1.4 Le concentrazioni (cenni)

L'articolo 3, comma 1, del regolamento n. 139/2004, noto anche come *European Community Merger Regulation*, definisce il concetto di concentrazione come segue:

“Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:

a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese;

oppure

b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese.”

In sostanza, una concentrazione si verifica quando avviene una fusione o un acquisto (M&A, mergers and acquisitions) che modifica in modo permanente il controllo di un'impresa.

L'articolo 1, comma 2, dello stesso regolamento stabilisce che la concentrazione è di dimensioni comunitarie se rispetta entrambi i seguenti parametri:

- il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese coinvolte supera i 5 miliardi di EUR;
- il fatturato totale realizzato singolarmente nell'UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR, a meno che ciascuna di tali imprese realizzi più di due terzi del proprio fatturato totale nell'UE all'interno di un unico Paese membro.

Oltre a questi, esistono ulteriori criteri che possono determinare una concentrazione di rilevanza comunitaria, anche se non vengono raggiunte le soglie sopra menzionate.

Il regolamento n. 4064/89, ovvero il primo tentativo di regolamentazione della materia, ha stabilito che le concentrazioni di dimensione comunitaria che creano o rafforzano una posizione dominante, ostacolando in maniera rilevante la concorrenza nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune. Per proteggere al meglio il funzionamento del mercato interno, la Commissione ha competenza esclusiva in materia e deve essere informata di tutti gli accordi prima della loro conclusione. Successivamente valuta tali accordi e può imporre delle misure correttive, come ad esempio la cessione di asset, l'apertura di reti o infrastrutture a concorrenti, o l'eliminazione di clausole contrattuali restrittive. Infine, deve monitorare l'attuazione delle condizioni imposte e, se necessario, comminare sanzioni.

1.5 Gli aiuti di Stato (cenni)

La ristrutturazione industriale di un settore può comportare notevoli costi politici, specialmente a causa della significativa perdita di posti di lavoro. Di conseguenza, il Governo tende ad evitarla attraverso il supporto economico a specifiche imprese o settori in difficoltà. Questo tipo di intervento prende il nome di aiuto di Stato e per essere riconosciuto come tale deve soddisfare quattro requisiti:

- utilizzo di risorse pubbliche;
- concessione di un vantaggio economico alle imprese beneficiarie;
- impatto sulla concorrenza (anche solo come potenziale minaccia);
- capacità di influire sugli scambi tra Stati membri.

Gli aiuti di Stato possono essere erogati in diverse forme, quali sovvenzioni, sussidi, fondi, esenzioni o riduzioni fiscali, fornitura di beni a tariffe preferenziali, prestiti a tasso agevolato, garanzie statali, partecipazione al capitale di imprese pubbliche, incentivi all'esportazione, ecc.

Nonostante queste misure possano apparire come vantaggiose, spesso finiscono solo per posticipare un inevitabile processo di ristrutturazione. Gli aiuti di stato, infatti, presentano due problemi principali:

1. Sostenendo imprese troppo piccole e/o inefficienti, si impedisce un miglioramento complessivo dell'efficienza del settore, con il rischio di stagnazione economica (Baldwin e Wyplosz, 2005).
2. Favorendo solo alcune imprese o settori, si viene a determinare una situazione di concorrenza sleale e falsata, con benefici limitati a pochi soggetti.

Per queste ragioni, gli aiuti di Stato sono considerati incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 comma 1 TFUE.

Tuttavia, i commi 2 e 3 dello stesso articolo prevedono delle deroghe al principio di divieto. Gli aiuti di Stato sono infatti consentiti quando perseguono obiettivi di interesse generale dell'UE, come lo sviluppo economico di aree svantaggiate, il soccorso in caso di disastri naturali, la coesione sociale, l'occupazione, la riduzione degli squilibri regionali, la ricerca scientifica e tecnologica, ecc.

La competenza esclusiva in materia è affidata alle Istituzioni comunitarie, principalmente alla Commissione e in misura minore al Consiglio. Esse hanno il compito di bilanciare la protezione della libera concorrenza nel mercato interno con l'autonomia degli Stati membri nelle loro politiche economiche nazionali. La Commissione può avviare un procedimento formale per valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune e, se riscontra un'incompatibilità, richiedere il rimborso degli aiuti già erogati.

CAPITOLO 2

Il caso Google Android

Nel seguente capitolo verrà presentata nel dettaglio la vicenda giuridica, ripercorrendo i documenti emanati nell'ambito del procedimento AT.40099 dalla Commissione Europea, dal comitato consultivo e dal consigliere-auditore.

2.1 L'azienda

Google è un'azienda informatica statunitense, fondata da due dottorandi dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, nel 1998, nel pieno della bolla delle Dot-com. A quel tempo, il mercato della ricerca sul web era dominato da aziende quali Yahoo ed Excite, che però non erano in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze degli utenti. Page e Brin ebbero un'intuizione rivoluzionaria: sviluppare un algoritmo che ordinasse i risultati di ricerca in base al numero di *backlink* e di visite ricevute da ciascuna pagina, assicurandosi così che le pagine più rilevanti e pertinenti apparissero in cima ai risultati. Grazie alla sua interfaccia semplice, Google Search divenne rapidamente molto popolare, tanto che, quando nel 2004 si arrivò all'offerta pubblica iniziale (IPO), Google raggiunse una capitalizzazione di mercato superiore a 23 miliardi di dollari. Proprio in quell'occasione, l'azienda annunciò per la prima volta la sua mission, ovvero “organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili e utili” (Google, 2004).

Nel 2015 Google Inc. (dal 2017 ufficialmente chiamata Google LLC, da *limited liability company*, ovvero società a responsabilità limitata) è stata riorganizzata sotto la holding Alphabet Inc., società madre a cui fanno capo diverse società controllate minori. Fino a quel momento, Google aveva portato avanti diversi progetti, alcuni dei quali non erano direttamente legati al motore di ricerca. Per rendere la struttura aziendale più chiara, Page creò Alphabet con l'idea di separare i servizi Internet dalle altre attività. I fondatori di Google hanno guidato l'azienda fino al 2019, anno in cui Sundar Pichai è stato nominato amministratore delegato.

Oggi, Alphabet è una delle più grandi aziende al mondo, con una capitalizzazione di mercato di circa due bilioni di dollari (Companies market cap, 2024) e una presenza fisica in oltre 50 Paesi. Tra i suoi numerosi prodotti e servizi figurano Gmail, Google Traduttore, Google Maps, Google News, Google Ads, Google Analytics, Google Chrome, YouTube e Android. Proprio attorno a quest'ultimo si svolge l'indagine che andremo ad analizzare compiutamente.

2.2 Android

Android è un sistema operativo per dispositivi mobili, ovvero un software che gestisce tutte le risorse hardware di un device, lanciato nel 2007 dall'Open Handset Alliance, un consorzio di diverse compagnie con Google come leader. Funziona come un intermediario tra l'hardware e le applicazioni, garantendone il funzionamento. Una delle principali caratteristiche di Android è il suo sistema open source, o a sorgente aperta. Questo significa che una parte sostanziale del suo codice sorgente, nota come *Android Open Source Project* (AOSP), è liberamente accessibile per essere studiata, modificata e ripubblicata dagli sviluppatori. Tuttavia, il codice della suite Google Play Services rimane proprietario e non è quindi disponibile pubblicamente (Commissione, 2016).

Tutte le versioni di Android create a partire dal codice sorgente ufficiale ma che non ricevono l'approvazione di compatibilità da Google prendono il nome di Android forks. Questi forks rappresentano una sfida per Google poiché non sono direttamente controllabili dall'azienda e stanno emergendo in gran numero. I forks non includono la suite software proprietaria fornita con Android convenzionale, tra cui l'applicazione Google Play Store (Commissione, 2016). Ne è un esempio Fire OS, il sistema operativo di cui Amazon dota i suoi dispositivi come l'e-reader Amazon Kindle, sistema che si basa sul codice AOSP ma che non include i servizi Google.

Android è direttamente utilizzabile su smartphone e tablet, e recentemente anche su televisori tramite Android TV, su smartwatch con Wear OS e su computer, grazie a Chrome OS che può eseguire app Android. Numerosi produttori di dispositivi mobili scelgono Android, tra cui Samsung, Nokia, Motorola e Lenovo. Anche Oppo e Xiaomi utilizzano versioni personalizzate di Android, rispettivamente chiamate ColorOS e MIUI. Questi due sistemi operativi modificano l'interfaccia utente e aggiungono funzionalità specifiche, ma sono ancora riconosciuti da Google come compatibili con Android. Tutti questi produttori di dispositivi devono stipulare determinati contratti con Google per poter utilizzare il suo sistema operativo e le sue applicazioni proprietarie, considerate essenziali per il valore dei dispositivi.

Attualmente Android conta oltre 3.9 miliardi di utenti ed è il sistema operativo per dispositivi mobili più usato al mondo, con una quota di mercato attorno al 70% e un unico concorrente degno di nota, ovvero iOS, il sistema operativo di Apple (Appmysite, 2024).

2.3 L'avvio del procedimento

In data 15 aprile 2015, in seguito alla ricezione di due denunce da parte di Fairsearch ed Aptoide SA e sulla base di un'investigazione iniziale avviata autonomamente, la Commissione Europea ha aperto

ufficialmente un'indagine, il caso AT.40099 (fase 3 del procedimento descritto nel sottocapitolo 1.2), per esaminare le pratiche di Google relative al sistema operativo Android (Initiation of proceedings notice, 2015). Altre denunce sono state presentate nel corso del procedimento da Yandex SA, Disconnect Inc. e Open Internet Project, e 14 ulteriori soggetti sono stati ammessi come terzi interessati. La Commissione si è interrogata sul fatto che Google potesse aver ostacolato illegalmente lo sviluppo e l'accesso ai mercati di sistemi operativi, applicazioni e servizi mobili nello Spazio Economico Europeo (SEE). Nello specifico, Google si sarebbe reso responsabile di tre comportamenti scorretti, in merito ai quali la Commissione riteneva necessario svolgere ulteriori accertamenti e verifiche. Essi sono:

- Collegare alcune applicazioni di Google tra di loro tramite accordi legali;
- Impedire ai produttori di utilizzare versioni alternative di Android (ovvero un Android fork) su alcuni dei loro dispositivi;
- Richiedere ai produttori di dispositivi di preinstallare esclusivamente le applicazioni e i servizi proprietari di Google.

Il 20 aprile 2016 la Commissione ha avviato un procedimento formale anche contro Alphabet, la capogruppo di Google.

2.4 Le conclusioni preliminari

Sempre il 20 aprile 2016 (Memo/16/1484), la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti (fase 4 dell'indagine) a Google e Alphabet. Nel documento, la Commissione ha esposto la conclusione preliminare a cui è giunta, ovvero che Google detiene in tre mercati una quota di mercato superiore al 90% nella maggior parte dei Paesi SEE, e di conseguenza ha una posizione dominante nel:

- Mercato dei servizi di ricerca generica su Internet, nel quale adotta strategie volte a mantenere e rafforzare la sua posizione;
- Mercato dei sistemi operativi per dispositivi mobili intelligenti soggetti a licenza, nel quale sono tra l'altro presenti numerose barriere all'ingresso che proteggono la posizione di Google. Tra queste, l'effetto di rete (più aumenta il numero di consumatori che utilizzano un certo sistema operativo, più sviluppatori saranno incentivati a creare app per quella piattaforma; questo a sua volta attira ancora più consumatori, e così via) e gli alti *switching costs* che devono affrontare i consumatori nel passare ad un altro sistema operativo;

- Mercato dei portali di vendita di applicazioni per il sistema operativo Android, nel quale il Play Store domina con oltre il 90% dei download di applicazioni su dispositivi Android.

La Commissione ha descritto anche le azioni compiute da Google che sono sospettate di violare le norme della concorrenza, in particolare l'art. 102 TFUE, articolandole in sei punti:

1. **Abbinamento di Google Chrome con Google Search e Play Store.** Google richiede ai fabbricanti di dispositivi di preinstallare il browser Google Chrome come condizione per ottenere la licenza per Google Search e per il Play Store.
2. **Abbinamento di Google Search con Play Store.** Google obbliga i fabbricanti a preinstallare Google Search per ottenere la licenza per installare il Play Store.
3. **Impostazione di Google Search come motore di ricerca predefinito.** Google subordina l'installazione del Play Store all'impostazione di Google Search come motore di ricerca predefinito.

Con queste pratiche si limita la concorrenza sia nei settori dei browser mobili che delle ricerche online, restringendo la libertà dei produttori nella scelta delle applicazioni preinstallate e quella dei consumatori, che raramente installano app alternative a quelle predefinite. Infatti, nel 2016 la Commissione ha effettuato uno studio sui dispositivi Windows Mobile nel quale è stato dimostrato che la percentuale di ricerche effettuate tramite Bing, motore di ricerca preinstallato, è stata oltre il 75%, mentre solo il restante 25% è stato effettuato con Google Search, piattaforma non preinstallata nel dispositivo.

4. **Accordi anti-frammentazione.** Google obbliga i produttori che desiderano preinstallare le sue applicazioni su alcuni dispositivi a firmare un Accordo anti-frammentazione, che li costringe a non vendere dispositivi che utilizzano un Android fork.

Questo comportamento ha negato ai consumatori l'accesso a versioni alternative e potenzialmente migliori di Android.

5. **Pagamenti condizionati alla non preinstallazione di servizi di ricerca concorrenti su alcun dispositivo.** Google ha offerto degli incentivi finanziari ad alcuni produttori di dispositivi (*Original Equipment Manufacturer*, OEM) e ad operatori di reti mobili (*Mobile Network Operator*, MNO) in cambio dell'esclusiva della preinstallazione di Google Search come unico motore di ricerca sui dispositivi di un portafoglio concordato. L'accordo copre

quindi una vasta gamma di devices, adottando una strategia ampia e sistematica volta a escludere i concorrenti.

- 6. Pagamenti condizionati alla non preinstallazione servizi di ricerca concorrenti su dispositivi specifici.** Simile al punto precedente, ma questa volta i pagamenti sono condizionati al fatto che gli OEM e MNO non preinstallassero servizi di ricerca generica concorrenti su un determinato dispositivo specifico. Pertanto, l'accordo si limita a singoli modelli, esercitando un impatto più contenuto sulla concorrenza.

In questo modo Google avrebbe influenzato la decisione dei fabbricanti di non utilizzare servizi di ricerca concorrenti.

La Commissione ritiene che queste pratiche nuocciano ai browser mobili concorrenti di Chrome, ostacolano lo sviluppo dei sistemi operativi alternativi e consolidano la posizione dominante di Google Search, con conseguente danno per i consumatori che possono fruire di una scelta più limitata e di un ritmo di innovazione più lento.

2.5 L'accesso al fascicolo e gli sviluppi successivi

Il 3 maggio 2016 Google ha ottenuto l'accesso al fascicolo istruttorio (fase 5 del procedimento) da parte della DG Concorrenza e dal giorno successivo viene fatto decorrere il termine di 12 settimane per presentare una risposta scritta alla comunicazione degli addebiti (fase 6). Questo termine è stato prorogato più volte fino ad arrivare al 23 dicembre 2016. Nella sua risposta, Google ha rifiutato di partecipare all'audizione (fase 7) citando, tra le varie ragioni, i limiti di tempo troppo ristretti imposti dalla Commissione.

Il 31 agosto 2017 la Commissione ha inviato a Google una lettera di esposizione dei fatti, in cui venivano illustrate dettagliatamente le presunte pratiche anticoncorrenziali, l'analisi legale delle violazioni e le prove raccolte durante l'indagine. Contestualmente, Google ha ricevuto un ulteriore accesso al fascicolo attraverso un dispositivo crittografato di archiviazione elettronica, una procedura di sala dati (in cui i consulenti accedono a informazioni riservate in una "data room" supervisionata e possono portare fuori solo una relazione finale verificata) e meccanismi aggiuntivi di cerchia di riservatezza (un sistema che limita l'accesso a informazioni commerciali sensibili a un gruppo ristretto di individui, tutti vincolati da accordi di riservatezza). Google ha risposto alle accuse il 23 ottobre 2017, presentando controdeduzioni e prove a propria difesa.

L'11 aprile 2018 è stata inviata a Google una seconda lettera di esposizione dei fatti, il cui termine per la risposta è stato prorogato due volte sino ad arrivare al 7 maggio 2018.

Nello stesso giorno della risposta, Google ha inviato una lettera al consigliere-auditore, Joos Stragier, chiedendo la convocazione di un'audizione, sostenendo che vi sarebbero stati “sviluppi sostanziali” in seguito alla risposta scritta alla comunicazione degli addebiti di fine 2016. Tuttavia, il consigliere-auditore ha respinto la richiesta, ritenendola non sufficientemente motivata e affermando che egli non dispone del potere discrezionale di convocare un'audizione in qualsiasi fase del procedimento (Hearing officer report, 2018).

2.6 Le questioni procedurali sollevate da Google

Google ha presentato numerose lettere indirizzate a Joos Stragier, lamentando la violazione del proprio diritto di essere ascoltato. In particolare, ha criticato il fatto di non aver avuto accesso alle versioni integrali di 142 documenti. Tuttavia, secondo il consigliere-auditore, è stato trovato un giusto compromesso attraverso diverse modalità di accesso limitato, progettate per salvaguardare le informazioni più sensibili. Inoltre, Google non ha fornito spiegazioni convincenti su come queste restrizioni avrebbero compromesso il suo diritto di difesa.

Il consigliere-auditore ha risposto analogamente a Google quando quest'ultima ha protestato per i resoconti parziali ricevuti dalla DG Concorrenza riguardanti riunioni, verbali e conversazioni telefoniche. Le versioni che Google ha ricevuto sono state però quelle che presentavano il minor numero possibile di *omissis*.

Infine, Google ha richiesto l'accesso alle lettere inviate alla Commissione da quattro terze parti, ritenendo che potessero aver espresso la propria opinione. Di queste, due lettere sono state effettivamente fornite (Hearing officer report, 2018).

2.7 Il comitato consultivo

Nelle giornate del 6 e del 17 luglio 2018, il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti si è riunito per esprimere un parere scritto in merito al progetto preliminare di decisione della Commissione ai sensi dell'art. 14, comma 3, del regolamento n. 1/2003. In sintesi, i rappresentanti delle ANGC degli Stati membri, tra cui quello della Repubblica Ceca che ne è stato il relatore, hanno concordato con la Commissione su tutti i punti da essa formulati (Advisory committee report, 2018), e in particolare:

- La definizione dei quattro mercati rilevanti;
- Il riconoscimento della posizione dominante di Google in tre di essi a partire dal 1° gennaio 2011;
- L'identificazione degli effetti anticoncorrenziali e l'abuso della suddetta posizione tramite alcuni dei comportamenti descritti in precedenza;
- Il fatto che Google non sia riuscita a dimostrare come le sue azioni fossero giustificate da un miglioramento dell'efficienza, con effetti positivi per i consumatori e la società;
- La constatazione che tutte le condotte dell'impresa rappresentino una violazione unica e continuata dell'art. 102 del TFUE e dell'art. 54 dell'accordo SEE. Quest'ultimo è stato sottoscritto dall'UE con tre dei quattro membri dell'EFTA (*European Free Trade Association*, o Associazione Europea di Libero Scambio), ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia, al fine di estendere a questi Paesi la partecipazione al mercato interno dell'UE, che include la libera circolazione di merci, persone, capitali e l'adozione di politiche comuni. L'articolo 54 estende la validità delle norme sull'abuso di posizione dominante all'intero del territorio coperto dall'accordo SEE, differendo dall'articolo 102 TFUE solo per l'ambito di applicazione.
- L'ammontare iniziale della sanzione, la necessità di includere una somma aggiuntiva, chiamata "diritto d'ingresso", a scopo deterrente, l'esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti e l'importo finale dell'ammenda.

2.8 La decisione della Commissione

Il 18 luglio 2018 la Commissione ha reso nota la propria decisione riguardante il caso AT.40099, stabilendo che la condotta di Google LLC costituisce una violazione dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

Nella decisione sono stati identificati i mercati rilevanti, nei primi tre dei quali Google ha mantenuto una posizione dominante dal 2011. Tali mercati sono i seguenti:

- Il mercato mondiale (Cina esclusa) della concessione di licenze per sistemi operativi per dispositivi mobili intelligenti. In questo contesto, la posizione dominante di Google è valutata sulla base della quota di mercato detenuta dall'impresa, dell'esistenza di barriere all'ingresso e all'espansione, della debolezza del potere d'acquisto degli acquirenti e della limitata influenza dei sistemi operativi non licenziabili;
- Il mercato mondiale (Cina esclusa) dei portali di vendita di applicazioni per Android. Qui la posizione dominante è determinata sulla base della quota di mercato di Google, della varietà e popolarità delle applicazioni disponibili sul Play Store, della presenza di ostacoli all'ingresso

e all'espansione, della mancanza di potere d'acquisto degli OEM e dell'insufficiente pressione esercitata dai portali di vendita di applicazioni non licenziabili;

- I mercati nazionali dei servizi di ricerca generica nei Paesi SEE. In tali mercati, la posizione dominante di Google è basata sulle quote di mercato detenute in ogni Paese, sull'esistenza di ostacoli all'ingresso e all'espansione, sulla limitata diffusione tra gli utenti del *multi-homing* (con questo termine si intende la tendenza da parte degli utenti di usare in parallelo diversi servizi di piattaforme concorrenti), sugli effetti di marchio e sull'assenza di potere contrattuale dei clienti;
- Il mercato mondiale dei browser web mobili non specifici del sistema operativo.

A seguito delle osservazioni e prove presentate da Google, la Commissione ha deciso di ritirare due delle accuse inizialmente avanzate nella comunicazione degli addebiti (Summary of Commission decision, 2018). Pertanto, ha riconosciuto la sussistenza di violazioni per i restanti quattro addebiti, che comprendono:

- L'abbinamento di Google Chrome a Google Search e al Play Store;
- L'abbinamento di Google Search con il Play Store;
- Gli accordi anti-frammentazione in cambio della licenza per Google Search e Play Store;
- Il pagamento di quote di fatturato in cambio dell'esclusività di Google Search su un portafoglio concordato di dispositivi.

Questi comportamenti impediscono l'innovazione, danneggiano i consumatori e rafforzano la posizione dominante di Google. Per nessuno di questi è stata fornita una spiegazione oggettiva. Di conseguenza, la Commissione ha stabilito che tali condotte costituiscono quattro infrazioni distinte, che allo stesso tempo fanno tutte parte di un'infrazione unica e continuata, poiché perseguono il medesimo obiettivo. L'azienda è stata pertanto obbligata a cessare entro 90 giorni tutte le pratiche abusive con l'avvertimento, in caso di mora, di una penalità giornaliera pari al 5% del fatturato medio giornaliero di Alphabet nell'esercizio finanziario precedente, a non adottare ulteriori misure analoghe ed infine a pagare un'ammenda di 4.342.865.000 euro, di cui 1.921.666.000 in solido con Alphabet (Summary of Commission decision, 2018).

CAPITOLO 3

La sentenza del Tribunale

Nel seguente capitolo verrà ripercorsa la sentenza ECLI:EU:T:2022:541 emessa dal Tribunale dell'Unione Europea nella causa T-604/18.

3.1 Il sistema giurisdizionale dell'Unione Europea

La giustizia nell'UE è affidata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, abbreviata CGUE, l'istituzione responsabile dell'interpretazione del diritto comunitario e della sua uniforme applicazione in tutti i Paesi membri. La CGUE, con sede a Lussemburgo, è suddivisa in due sezioni: la Corte di Giustizia e il Tribunale.

Il Tribunale dell'Unione Europea, istituito nel 1988, è nato principalmente per alleggerire il carico di lavoro della Corte di Giustizia, migliorando così l'efficienza del sistema giurisdizionale. A partire da quel momento, il sistema è articolato su un doppio grado di giurisdizione, con la possibilità di impugnare le decisioni prese dal Tribunale in primo grado davanti alla Corte, che esamina quindi il caso in secondo grado. Esso è composto da 54 giudici, due per ogni Stato membro.

Il Tribunale è competente ad esaminare:

- Ricorsi per annullamento presentati da persone fisiche o giuridiche contro atti delle istituzioni dell'UE che li riguardano direttamente e personalmente;
- Ricorsi promossi dagli Stati membri contro la Commissione Europea o il Consiglio;
- Ricorsi per responsabilità, miranti al risarcimento dei danni causati dalle istituzioni.

La Corte di Giustizia, istituita nel 1952, è il principale organo della CGUE. È composta da un giudice per ciascuno dei 27 Stati membri, assistiti da 11 avvocati generali.

La Corte gestisce diverse procedure:

- Rinvio pregiudiziale, con il quale i giudici nazionali possono porre quesiti sull'interpretazione di una norma UE;
- Ricorso per inadempimento, con il quale si controlla il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi sanciti dai trattati;
- Ricorso per annullamento presentato da uno Stato membro o da un'istituzione;
- Impugnazione delle decisioni del Tribunale.

3.2 Il ricorso per annullamento

Google ha presentato un ricorso per annullamento al Tribunale ai sensi dell'articolo 263 TFUE, chiedendo:

- a) L'annullamento della decisione della Commissione;
- b) L'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta;
- c) La condanna della Commissione al pagamento delle spese legali.

In data 14 settembre 2022, il Tribunale ha emesso la sentenza definitiva, che conferma in larga misura le conclusioni della Commissione, pur non approvandone integralmente l'operato.

3.3 Analisi dei possibili errori nella definizione dei mercati rilevanti

In un primo momento, il Tribunale si è soffermato sull'analisi dei possibili errori nella definizione dei mercati rilevanti, operazione che richiede due riflessioni fondamentali.

La prima considerazione riguarda l'insolito abbinamento di prodotti effettuato da Google, che ha unito un mercato in cui deteneva una posizione dominante (quello degli app store per Android) con un altro mercato nel quale era ugualmente dominante (quello della ricerca generica). Fino a quel momento, la maggior parte, se non tutti, i casi di acquisto collegato di due prodotti avevano coinvolto un mercato principale e uno secondario, nel quale si mirava ad ottenere una posizione competitiva. (Akman, 2018). Dato che un cambiamento nelle dinamiche di mercato avrebbe potuto comportare significative perdite per Google, qualora gli utenti si fossero allontanati dalla piattaforma Google Search, l'azienda ha implementato strategie volte a rafforzare e consolidare la propria supremazia.

La seconda questione particolarmente dibattuta riguarda la definizione del mercato dei sistemi operativi concedibili in licenza. La Commissione sosteneva che questi ultimi non fossero sostituibili con sistemi operativi proprietari, come quelli di Apple o Blackberry, in quanto tali SO sono sviluppati da aziende integrate verticalmente, il che impedisce di fatto ai produttori di dispositivi (OEM) di sceglierli per i loro device (punto 140 della sentenza).

Google, dal canto suo, sosteneva che, sebbene non vi fosse concorrenza a monte tra i produttori, esisteva una pressione concorrenziale indiretta a valle esercitata dagli utenti finali e dagli sviluppatori di app, entrambi fortemente sensibili alla qualità dei sistemi operativi (punto 142).

Generalmente per definire un mercato rilevante, la Commissione ricorre allo SSNIP test (*Small but Significant Non-Transitory Increase in Price*), il quale analizza se un monopolista riuscirebbe a mantenere la propria posizione in seguito ad un aumento di prezzo del proprio prodotto. Tuttavia, nel

caso in questione, essendo il prezzo di Android pari a zero per gli OEM, è stato applicato un test alternativo, chiamato SSNDQ (*Small but Significant Non-Transitory Decrease in Quality*), che valuta l'impatto di una riduzione della qualità (punto 177). La Commissione ha concluso che gli utenti, anche a causa di elementi quali gli elevati costi di trasferimento e la fedeltà al sistema operativo conosciuto, non cambierebbero SO in seguito a un decremento della qualità, e neppure gli sviluppatori di app, legati alla vasta base di utenti fornita da Android. Il Tribunale, concorde con la Commissione, ha quindi escluso che la concorrenza nel mercato a valle dei dispositivi mobili influisca su quello a monte dei sistemi operativi concedibili in licenza (punti 189, 199, 205, 219).

Questo test è stato impiegato per la prima volta in questa causa, e il Tribunale ne ha riconosciuto l'efficacia, specialmente nei mercati digitali dove l'innovazione riveste un ruolo cruciale, affermando che non è necessaria una precisa quantificazione della riduzione di qualità per trarre conclusioni valide (punto 180).

3.4 Analisi della valutazione errata dei comportamenti abusivi

In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato i tre filoni di indagine, strettamente interconnessi tra di loro.

Il primo comportamento oggetto di indagine ha riguardato l'obbligo per i produttori di dispositivi di firmare l'accordo MADA (*Mobile Application Distribution Agreement*), che imponeva la preinstallazione di Google Search e Chrome come condizione per ottenere la licenza del Play Store.

Richiamando il precedente della sentenza *Microsoft v. Commissione*, in cui è stato stabilito che una pratica di *tying* (o pratica legante) è considerata illecita solo se soddisfa cinque criteri specifici, Google ha argomentato che la Commissione non ha dimostrato l'elemento cruciale della restrizione della concorrenza. A suo avviso, i consumatori possono liberamente optare per applicazioni concorrenti, disinstallando Google Search e Chrome (punti 285 e 292).

Tuttavia, la Commissione ha considerato il comportamento illecito poiché perpetua lo *status quo*, una tendenza psicologica che porta gli individui a preferire ciò che è familiare rispetto a ciò che è nuovo. Questo significa che la maggior parte degli utenti è riluttante a cambiare motore di ricerca e browser, e che la preinstallazione conferisce a Google un vantaggio competitivo sleale (punto 321).

Il Tribunale ha condiviso l'analisi della Commissione, riconoscendo l'influenza del fattore psicologico nelle scelte degli utenti.

La seconda pratica oggetto di indagine è stata quella relativa agli AFA (*Anti-Fragmentation Agreements*), mediante i quali i produttori che desiderano ottenere la licenza del Play Store per determinati dispositivi si impegnano a non commercializzare alcun dispositivo che utilizzi una versione non approvata di Android.

Google ha considerato questa misura essenziale per tutelare l'ecosistema Android e preservare la propria reputazione di fronte a utenti e partner (punti 868 e 877).

Tuttavia, sia la Commissione che il Tribunale hanno ritenuto che gli Android forks non rappresentino una minaccia significativa per la concorrenza nei confronti di Google. Secondo loro, l'azienda avrebbe potuto adottare strumenti meno restrittivi per gestire la concorrenza. L'istituzione giudiziaria ha quindi respinto questo motivo di impugnazione (punti 880 e 894).

Infine, il Tribunale ha criticato l'operato della Commissione in merito alla questione degli RSA (*Revenue Sharing Agreements*), accordi attraverso i quali Google ha condiviso una parte dei suoi introiti pubblicitari con i produttori di dispositivi in cambio della preinstallazione esclusiva di Google Search dal 2010 al 2014.

Google ha sostenuto che tali accordi erano essenziali per incentivare i produttori a sviluppare dispositivi per il neonato ecosistema Android, rendendolo attrattivo e recuperando così l'investimento effettuato (punto 630).

Il Tribunale ha concordato con la Commissione nel considerare questi accordi come pratiche di esclusiva. Tuttavia, per dichiarare tali pratiche abusive, è necessario valutare la loro capacità di restringere la concorrenza attraverso due strumenti (punti 639-640).

Il primo consiste nell'esame dell'ampiezza della pratica contestata. Il Tribunale ha constatato che la Commissione ha analizzato dati relativi a mercati differenti da quelli che lei stessa ha definito come rilevanti. Di conseguenza, la quota di mercato coinvolta dalla condotta si riduce da una "porzione significativa" al solo 5%, secondo la plausibile stima fornita da Google (punti 665 e 684).

Il secondo strumento utilizzato è stato il test AEC (*As Efficient Competitor*), il quale verifica se un ipotetico concorrente altrettanto efficiente, sostenendo i medesimi costi dell'impresa dominante, sarebbe comunque in grado di coprire le proprie spese. In caso negativo, la pratica dell'impresa dominante deve essere considerata anti-competitiva. Tuttavia, la Commissione ha commesso degli errori di ragionamento significativi nell'applicazione di questo test, in particolare nella valutazione delle variabili essenziali e nel calcolo dei costi che il concorrente ipotetico avrebbe dovuto affrontare. Ciò ha portato a una riduzione dei margini di guadagno del concorrente e alla conclusione errata che

esso non sarebbe stato in grado di compensare gli OEM per le perdite che questi ultimi avrebbero subito nel caso in cui avessero preinstallato, oltre a Google Search, un'applicazione concorrente (punti 798 e 799).

Di conseguenza il Tribunale, ritenendo viziata l'analisi della Commissione su entrambi i fronti, ha annullato la decisione riguardante questa parte del caso, affermando che il test AEC non dimostra di per sé l'abuso derivante dagli accordi di ripartizione del fatturato, che devono quindi essere considerati come una pratica abusiva separata (punto 802).

In passato il Tribunale aveva annullato delle accuse nei confronti di Intel e Qualcomm a causa di errori nella conduzione del test AEC. Anche in questo caso ha ribadito che, pur non essendo obbligatorio, quando viene effettuato, il test deve essere condotto con rigore e accuratezza (punto 644).

3.5 Analisi delle violazioni del diritto alla difesa

Il Tribunale ha infine investigato un'ultima categoria di violazioni, relative al diritto della difesa di Google.

In primo luogo, è stata considerata la presunta violazione del diritto di consultazione del fascicolo. La Commissione aveva l'obbligo di fornire a Google l'accesso al contenuto di ogni riunione con terzi in cui si raccoglievano informazioni relative all'indagine. Tuttavia, questo obbligo non è stato rispettato, poiché la Commissione ha condiviso con l'azienda solo delle note sommarie e con notevole ritardo rispetto alla data delle riunioni. Il Tribunale ha accertato questa irregolarità procedurale, ma ha stabilito che non vi fossero conseguenze pratiche per Google, poiché l'azienda non è riuscita a dimostrare che, se avesse avuto accesso a tutte le informazioni, avrebbe articolato la sua difesa in modo differente (punti 932, 939 e 958).

In secondo luogo, è stata considerata la presunta violazione del diritto di essere ascoltata. La Commissione ha inviato a Google due lettere di esposizione che integravano sostanzialmente la comunicazione degli addebiti iniziali (punto 981), ma ha negato all'azienda la possibilità di un'audizione. Il Tribunale ha stabilito che sarebbe stata necessaria una nuova comunicazione degli addebiti seguita da un'audizione orale, dichiarando così che la Commissione ha violato i diritti di difesa di Google (punto 997). Poiché l'audizione era fondamentale per permettere a Google di rispondere all'analisi relativa al test AEC e alla nuova metodologia adottata per gli RSA, l'accertamento della natura abusiva degli accordi di ripartizione del fatturato è stato annullato non

solo per i motivi sostanziali precedentemente affrontati, ma anche per motivi procedurali (punto 1005).

3.6 La rivalutazione dell'ammenda

In ultima istanza, il Tribunale ha rivalutato l'importo dell'ammenda. Pur riconoscendo che una parte della decisione dovesse essere annullata, ha stabilito che la gravità complessiva del comportamento di Google rimaneva significativa e intenzionale (punto 1043). Pertanto, ha concesso solo una riduzione del 5% sull'importo originario, abbassandolo a 4,125 miliardi di euro, di cui approssimativamente 1,52 miliardi in solido con Alphabet (punti 1099 e 1100).

Il 30 novembre 2022, Google ha presentato un'impugnazione davanti alla Corte di Giustizia. Ora non resta che attendere il verdetto dell'istituzione suprema nella causa C-738/22 P.

Conclusioni

In un'epoca caratterizzata da un rapido sviluppo tecnologico, è diventata cruciale l'importanza di adattare e applicare le norme esistenti ai nuovi mercati per garantire una concorrenza leale e proteggere i consumatori.

La presente tesi ha analizzato le motivazioni che hanno spinto la Commissione Europea a infliggere a Google LLC la più alta ammenda nella storia in ambito antitrust, esaminando in primis il complesso contesto normativo e in seguito i comportamenti scorretti attuati dall'azienda, soffermandosi su tre pratiche principali: l'abbinamento di prodotti, gli accordi anti-frammentazione e gli accordi di esclusiva. Queste pratiche sono state giudicate in violazione degli articoli 102 TFUE e 54 dell'accordo SEE, che regolamentano l'abuso di posizione dominante.

L'abbinamento di prodotti, ad esempio, ha limitato la capacità dei motori di ricerca concorrenti di competere basandosi sui propri meriti, mentre gli accordi anti frammentazione hanno ostacolato lo sviluppo di versioni alternative del sistema operativo Android. Inoltre, gli accordi di esclusiva hanno ulteriormente soffocato la concorrenza e l'innovazione nel mercato delle applicazioni mobili.

Un aspetto rilevante di questa indagine è stata l'analisi delle critiche e dei pareri discordanti rispetto all'operato della Commissione. Sebbene la decisione della Commissione sia stata sostenuta da una vasta parte della comunità accademica e legale grazie alle sue solide basi scientifiche, fattuali e probatorie, non sono mancate le contestazioni. Tra i critici più autorevoli figura il Tribunale dell'Unione Europea, che ha ritenuto erronea la valutazione della Commissione in alcuni punti chiave. In particolare, il Tribunale ha contestato la costruzione del test AEC, utilizzato per valutare se le pratiche contestate avessero il potere di escludere dal mercato un concorrente altrettanto efficiente. Questa critica ha sollevato questioni importanti sulla corretta applicazione di tale test in contesti così complessi e innovativi.

Un altro elemento di novità emerso durante l'analisi è stato l'impiego del test SSNDQ, applicato per la prima volta in questa causa. La Commissione ha concluso che, anche in caso di una riduzione della qualità, né gli utenti né gli sviluppatori di applicazioni avrebbero abbandonato la piattaforma Android, a causa dell'elevata fedeltà al sistema e dei costi di trasferimento. Il test ha dimostrato la sua efficacia, e questo approccio innovativo potrebbe avere implicazioni significative per future indagini antitrust, stabilendo un precedente importante per l'analisi dei mercati digitali.

In conclusione, il caso Google rappresenta un esempio emblematico di come le autorità antitrust debbano affrontare le sfide poste dai mercati digitali in rapida evoluzione. La decisione della

Commissione Europea ha sottolineato l'importanza di garantire che le norme antitrust siano applicate con rigore anche in contesti nuovi e complessi. Sebbene la sentenza del Tribunale abbia ridimensionato alcuni aspetti della decisione iniziale, il caso ha aperto la strada a nuove metodologie di valutazione e ha rafforzato la necessità di una vigilanza continua per proteggere la concorrenza e l'innovazione. Il verdetto finale di questo processo, tuttora pendente, sarà fondamentale per delineare il futuro delle politiche antitrust nell'era digitale¹.

¹ 10.000 parole

Bibliografia, sitografia e riferimenti legislativi

Adinolfi, A. et al., 2010. *Diritto dell'Unione Europea. Parte speciale*. Capitolo 6. Torino: G. Giappichelli Editore.

Akman, P., 2018. A preliminary assessment of the European Commission's Google Android decision. *Competition Policy International Antitrust Chronicle* [online]. Disponibile su <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3310223> [Data di accesso: 23/08/24]

Android. Disponibile su <<https://www.android.com>> [Data di accesso: 03/08/24]

Anon., 8 maggio 2023, *Controllo delle concentrazioni tra imprese: nuovo Regolamento UE*. Non solo diritto bancario. Disponibile su <<https://www.dirittobancario.it/art/controllo-delle-concentrazioni-tra-imprese-nuovo-regolamento-ue/>> [Data di accesso: 20/07/24]

Anon, 25 luglio 2024, *Android vs iOS: Mobile Operating System market share statistics*. Disponibile su <<https://www.appmysite.com/blog/android-vs-ios-mobile-operating-system-market-share-statistics-you-must-know/>> [Data di accesso: 03/08/24]

Attuazione delle regole di concorrenza dell'Unione europea: applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

Disponibile su <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l26092>>

Baldwin, R., e Wyplosz, C., 2005. *L'economia dell'Unione Europea. Storia, istituzioni, mercati e politiche*. Capitolo 6. Milano: Hoepli.

Berqvist, C., 2022. Google Android on Appeal. *SSRN* [online]. Disponibile su <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4233058> [Data di accesso: 23/08/24]

Canosa, A., 2022. Il Tribunale dell'UE conferma la decisione della Commissione del 2018 relativa a Google Android. *Freshfields* [online].

Disponibile su <<https://www.freshfields.us/insights/knowledge/newsletter/2022/09/newsletter-giuridica-di-concorrenza-e-regolamentazione3/#Con>> [Data di accesso: 27/08/24]

Commissione Europea, 2015. *Antitrust: Commission opens formal investigation against Google in relation to Android mobile operating system* [online]. MEMO/15/4782.

Disponibile su <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_4782>

Commissione Europea, 2015. *Initiation of proceedings Notice* [online]. Disponibile su <https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40099/40099_1830_3.pdf>

Commissione Europea, 2016. *Initiation of proceedings Notice* [online]. Disponibile su <https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40099/40099_4857_6.pdf>

Commissione Europea, 2016. *Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Google on Android operating systems and applications – Factsheet* [online]. MEMO/16/1484.

Disponibile su <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_1484>

Commissione Europea, 2016. *Antitrust: Inviata a Google una comunicazione degli addebiti su sistema operativo e applicazioni Android* [online]. IP/16/1492.

Disponibile su <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_16_1492>

Commissione Europea, 2018. *Antitrust: la Commissione infligge a Google un'ammenda di 4.34 miliardi di € per pratiche illegali riguardanti i dispositivi mobili Android volte a rafforzare la posizione dominante del motore di ricerca di Google* [online]. IP/18/4581. Disponibile su <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_4581>

Commissione Europea, 2018. *Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 6 luglio 2018 in merito a un progetto di decisione nel caso AT.40099* [online]. OJ n. C402, 28/11/2019, pagg. 9-10. Disponibile su <[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX1128\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX1128(01))>

Commissione Europea, 2018. *Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 17 luglio 2018 in merito a un progetto di decisione nel caso AT.40099* [online]. OJ n. C402, 28/11/2019, pag. 11. Disponibile su <[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX1128\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX1128(02))>

Commissione Europea, 2018. *Relazione finale del consigliere-auditore* [online].

OJ n. C402, 28/11/2019, pagg. 12-18. Disponibile su <[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX1128\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX1128(03))>

Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza. OJ n. C1645, 22/02/2024. Disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ%3AC_202401645>

Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE. OJ n. C308, 20/10/2011, p.6. Disponibile su <<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:308:0006:0032:IT:PDF>>

Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Disponibile su <https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/it/> e su <https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/court-justice-european-union-cjeu_it>

Database della Commissione Europea [online]. Disponibile su <<https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/AT.40099>>

Decisione della Commissione Europea nel caso AT.40099, 18 luglio 2018. Disponibile su <https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40099/40099_9993_3.pdf>

Dipartimento per gli affari Europei, *Aiuti di Stato*.

Disponibile su <<https://www.affarieuropei.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/>>

Impugnazione della sentenza del Tribunale nella causa T-604/18. OJ n. C83, 06/03/2023, p. 11. Disponibile su <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022CN0738>>

Manzini, P., 2018. Prime riflessioni sulla decisione “Google Android”. *Eurojus* [online], volume 5.3. Disponibile su <<https://cris.unibo.it/handle/11585/642795>> [Data di accesso: 25/08/24]

Market capitalization of Alphabet (Google).

Disponibile su <<https://companiesmarketcap.com/alphabet-google/marketcap/>> [Data di accesso: 10/08/24]

Ogbonyenitan, G. O., 2018. What is an Android fork and what are its advantages and disadvantages. *Linkedin*. Disponibile su <https://www.linkedin.com/pulse/what-android-fork-its-advantages-disadvantages-gbenga-o-ogbonyenitan/>

Paemen, D., et al., 2022. The Google Android European Court Judgment and its Wider Implications. *Clifford Chance* [online].

Disponibile su <https://www.cliffordchance.com/insights/resources/blogs/talking-tech/en/articles/2022/09/the-google-android-european-court-judgment-and-its-wider-implica.html>

[Data di accesso: 26/08/24]

Persch, J., 2022. Google Android: The General Court takes its position. *Kluwer Competition Law Blog* [online].

Disponibile su <https://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2022/09/20/google-android-the-general-court-takes-its-position/> [Data di accesso: 26/08/24]

Politica della concorrenza.

Disponibile su <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/82/politica-della-concorrenza>

Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 sull'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato. Disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001>

Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 sul controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»). Disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0139>

Regolamento della Commissione (CE) n. 773/2004 del 7 aprile 2004 sui procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE. Disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0773&from=EN>

Ricorso per annullamento contro la decisione della Commissione nel caso AT.40099.

OJ n. C445, 10/12/2018, p. 21. Disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018TN0604&from=FR>

Romito, A. M., 2018. La Commissione, Google e Android: concorrenza o politica commerciale? *Sud in Europa* [online]. Disponibile su <https://ricerca.uniba.it/retrieve/dd9e0c67-0b36-1e9c-e053-3a05fe0a45ef/SIE_dicembre_2018.pdf> [Data di accesso: 25/08/24]

Sentenza della Corte di Giustizia del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche, causa 85/76, Raccolta 461.

Disponibile su <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A61976CJ0085>>

Sentenza del Tribunale dell'Unione Europea nella causa T-604/18, 14 settembre 2022. Disponibile su <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018TJ0604>>

Sintesi della decisione della Commissione del 18 luglio 2018 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. OJ n. C402, 28/11/2019, pagg. 19-22. Disponibile su <[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1128\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1128(02))>

Sintesi della sentenza del Tribunale dell'Unione Europea nella causa T-604/18, 14 settembre 2022. Comunicato stampa n. 147/22 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Disponibile su <<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220147it.pdf>>

Sintesi di Comunicazione della Commissione sulla cooperazione della rete delle autorità garanti della concorrenza.

Disponibile su <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:126109>>

Sintesi di Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza. OJ n. C372, 09/12/1997. Disponibile su <<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/definition-of-relevant-market.html>>

Sintesi di Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE. Disponibile su <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/guidelines-on-the-application-of-article-101-3-tfeu-formerly-article-81-3-tec.html#:~:text=L'articolo%20101%20del%20trattato,restringono%20o%20falsano%20la%20concorrenza>

Sintesi del Regolamento sulle concentrazioni. Disponibile su <<https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/control-of-concentrations-between-companies.html>>

Sulla Comunicazione riveduta sulla definizione del mercato per i casi di concorrenza, 8 febbraio 2024. Disponibile su <<https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/02/Comunicazione-riveduta-della-Commissione-sulla-definizione-del-mercato-per-i-casi-di-concorrenza.pdf>>

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, 13 dicembre 2007. Disponibile su https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_2&format=PDF

Tribunale dell'Unione Europea. Disponibile su https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/it/ e su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:general_court>

Wikipedia, *Storia di Google*. Disponibile su <[https://it.wikipedia.org/wiki/Storia di Google](https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Google)>